



CONTRATTO di SPONSORIZZAZIONE

Imposta di bollo da € 16,00
assolta in modo virtuale -
Autorizzazione rilasciata
dall'Agenzia delle Entrate n.
32742/96/2T del 6/12/1996

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti contraenti (parti)

tra

il Comune di Padova con sede legale in Padova in via Municipio n. 1 – p. i.v.a. 00644060287 nella persona del dirigente Capo Settore Gabinetto del Sindaco Dott.ssa Fiorita Luciano (di seguito indicato come “*sponsee*”) - da una parte-

e

La Società/Dittacon sede in Via CF e PI
nella persona del (di seguito indicata come “*sponsor*”) -dall'altra parte-

premesse che:

- il Settore Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell'art. 24 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune”, intende acquisire entrate da sponsorizzazione per finanziare la realizzazione e distribuzione di un opuscolo informativo sul primo bilancio annuale di mandato luglio 2017 – luglio 2018;
- eventuali eccedenze economiche rispetto all'effettiva spesa sostenuta verranno veicolate verso altre iniziative pubbliche, d'intesa con lo Sponsor;
- lo *sponsor* ha interesse pertanto a sponsorizzare l'attività di cui sopra al fine di pubblicizzare il proprio nome, il proprio marchio, o il marchio di un suo cliente, le proprie attività di servizi, i propri progetti di sviluppo imprenditoriale per il marketing territoriale;
- lo *sponsor* ha lo scopo di diffondere ulteriormente la promozione delle proprie attività di servizi anche caratterizzate da appositi marchi, sia nei territori dove attualmente opera, sia in quelli di potenziale sviluppo, anche mediante la sponsorizzazione di iniziative e, pertanto è intenzionato ad instaurare con lo *sponsee* un rapporto di collaborazione a carattere promo-pubblicitario;
- allo *sponsee* sono note le finalità dell'attività svolta dallo *sponsor* e che esse non contrastano con le attività svolte dallo *sponsee*;
- le parti in epigrafe intendono disciplinare i reciproci rapporti con le modalità e le condizioni previste nel presente contratto;

tutto ciò premesso tra le parti così come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1: premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2: obblighi dello *sponsee*

Con il presente contratto lo *sponsee* si impegna e si obbliga:

a realizzare un opuscolo in formato A4 contenente la sintesi delle principali attività svolte dall'Amministrazione Comunale nel primo anno di mandato. L'opuscolo sarà composto da 48 facciate a colori, di cui n. 46 dedicate alla descrizione delle varie attività ed iniziative del Comune di Padova e max. n. 2 riservate agli eventuali sponsor. Nel caso in cui non pervenissero offerte per esaurire le 2 facciate disponibili, il Comune si riserva di utilizzare gli spazi rimasti liberi per promuovere proprie iniziative/manifestazioni.

L'opuscolo verrà stampato in 100.000 copie e sarà distribuito in tutto il territorio comunale. La stampa e successiva consegna a domicilio verranno completate entro il 30/11/2018.

Lo sponsee si obbliga ad operare, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con lo sponsor, nel rispetto dei principi contenuti nel codice di comportamento ai sensi del DPR 16/04/2013 n. 62 e successive integrazioni e modificazioni, adottato dallo sponsee e consultabile sul sito www.padovanet.it

Art. 3: durata della sponsorizzazione

Il presente contratto ha validità fino alla realizzazione dell'evento, esclusa ogni proroga (e precisamente dalla sottoscrizione dello stesso fino al 30/11/2018 data in cui dovranno essere completate le operazioni di consegna a domicilio).

Art. 4: obblighi dello sponsor

Lo sponsor, per gli obblighi di fare, non fare e permettere assunti dallo sponsee, corrisponderà allo stesso, entro 15 gg. dalla firma del presente contratto e comunque prima della realizzazione degli opuscoli, la somma di € 5.000,00 + IVA al 22%, per cui € 6.100,00 mediante bonifico bancario su IBAN IT520062251218606700007577P capitolo 20009500 con causale: "Sponsorizzazione per realizzazione e distribuzione opuscolo bilancio annuale di mandato luglio 2017 – luglio 2018", oltre a quanto dovuto per l'I.C.P. Imposta di Pubblicità e/o eventuali altre imposte/tasse.

Art. 5 risoluzione del contratto e penale e nullità

In caso di inottemperanza, di quanto previsto dall'art. 4 (obblighi dello sponsor) è facoltà dello sponsee di chiedere la risoluzione del contratto, in qualsiasi momento, salvo il risarcimento del danno che si quantifica in misura almeno pari all'importo della sponsorizzazione, salvo il maggior danno, con preavviso scritto di almeno 10 (dieci) gg. a mezzo racc. a.r.

In caso di inottemperanza, di quanto previsto dall'art. 2 (obblighi dello sponsee) è facoltà dello sponsor di chiedere la risoluzione del contratto, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di almeno 10 (dieci) gg. a mezzo racc. a.r. indicante la violazione contestata, senza che lo sponsee non ponga rimedio all'inadempimento nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione scritta dello Sponsor. In tal caso lo sponsee sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato allo sponsor che viene già convenuto concordemente tra le parti pari all'importo massimo della sponsorizzazione.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, lo sponsee si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 6: modifiche e comunicazioni

Qualora, a seguito dell'emanazione di nuove norme imperative che regolino le materie attinenti il conferimento e/o lo svolgimento dell'incarico, talune clausole del presente contratto cessassero di essere valide o efficaci, le parti s'impegnano a modificarle, per iscritto, secondo buona fede, senza alterare l'assetto economico complessivo del rapporto e le finalità indicate in premessa. Tutte le clausole, di cui agli articoli che precedono e seguono, discusse, trattate ed elaborate congiuntamente dalle parti anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti e potranno essere modificate solo per iscritto, mentre ogni mancata e/o non immediata contestazione o azione di una parte rispetto all'inadempimento o comportamento dell'altra parte, che sia difforme a quanto convenuto dovrà essere considerata quale mera tolleranza, priva di ogni effetto sulla costituzione, integrazione, modifica, novazione o transazione di rapporti tra le parti.

Per lo svolgimento del rapporto, le comunicazioni che intercorreranno tra il committente e l'appaltatore avverranno esclusivamente in lingua italiana, comunque a mezzo posta, fax o *e-mail*, e dovranno essere effet-

tuate ai reciproci recapiti anagrafici indicati nell'individuazione delle parti in testa al presente atto, prima delle premesse.

Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi così come indicata in epigrafe. Qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto a mezzo PEC o raccomandata a.r. o equipollente per la prova dell'avvenuta ricezione.

Art. 7: divieto di cessione

Il presente contratto è da intendersi concluso *intuitu fiduciae*. E' fatto divieto alle parti di cedere lo stesso a terzi ed i diritti che da esso scaturiscono.

Art. 8: limiti di responsabilità

La stipula del presente contratto di sponsorizzazione è tassativamente limitata alla sponsorizzazione di quanto sopra indicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto tra le parti suddette di modo che nessuno delle stesse parti possa essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

Art. 9: privacy

Ai sensi dell'art. 13 GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati saranno conservati per un massimo di cinque anni. Il titolare ha il diritto di chiedere, in qualsiasi momento, la rettifica o la cancellazione dei dati personali.

Art. 10: spese ed oneri fiscali

Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico della parte che ne darà motivo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico dello sponsor che provvederà al pagamento di € 16,00 in modo virtuale con versamento sul c/c bancario 06700007577P - codice IBAN: IT52O062251218606700007577P con la causale "*Gabinetto del Sindaco - imposta di bollo assolta in modo virtuale per sponsorizzazione per realizzazione e distribuzione opuscolo bilancio annuale di mandato luglio 2017 – luglio 2018 capitolo 92174000*" e a trasmettere copia della ricevuta del bonifico al Settore Gabinetto del Sindaco.

Art. 11: foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti la competenza è rimessa all'Autorità Giudiziaria del Foro di Padova, escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

Padova,

Per lo Sponsor
il Rappresentante Legale

Per lo Sponsee
Il Capo Settore Gabinetto del Sindaco
dott.ssa Fiorita Luciano
